A debito € 6,21
Palermo, ___/___/___
Il Cancelliere 2012

6072/11
355/12 Cont.
N. 247/12 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace della I° sezione di Palermo, Dott. M. L. Cosentino ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al N° 6072/2011 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi

TRA

, nata a Palermo il rapp.ta e difesa, dall'avv. Gaia Matteini, giusta procura in calce all'atto di citazione ed elett. dom.ta presso il suo studio in Palermo nella Via G. De Spuches n. 5

ATTRICE

CONTRO

in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in rappresentata e difesa dall'Avv. o ed elett. dom.ta presso il suo studio in Palermo, ,giusta procura in calce all'atto di citazione notificato

CONVENUTO

Oggetto: Condannatorio per inadempimento dell'obbligazione.

CONCLUSIONI

All'udienza del 16.12.2011 le parti concludevano come in atti e a verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16-23/03/2011 la sig.ra . conveniva in giudizio la spa per sentire dire e dichiarare la nullità dell'operazione compiuta in data

23.03.2000, con la quale la attrice stipulava con la [illegible] spa la polizza di assicurazione vita n. 280774 con decorrenza 14.04.2000 e scadenza 14.04.2008, per la violazione dell'art. 30 D. Lgs 58/1998 e degli obblighi informativi previsti dal D.Lgs, citato e dal regolamento Consob 11522/98 e ne chiedeva la condanna alla restituzione della somma di € 2.885,76, pari alla differenza tra quanto versato dalla sig.ra e quanto alla stessa restituito.

Si costituiva parte convenuta che chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili e/o infondate, in fatto e in diritto e faceva rilevare che nelle polizze *index linked* come quella oggetto del giudizio il capitale versato dall'assicurato può consentire a quest'ultimo di guadagnare (ma anche di perdere) in relazione all'esito dell'impiego del capitale stesso nel caso in cui la polizza venga a scadenza senza che si verifichi l'evento assicurato, nel qual caso la somma da restituire sarà calcolata sulla base del valore attuale dell'indice di riferimento secondo le modalità indicate nelle condizioni contrattuali. Eccepiva ancora, la inapplicabilità, al contratto de quo, delle norme invocate dall'attrice in quanto, al momento della sottoscrizione del contratto stesso, la polizza vita sottoscritta dall'attrice il 23.03.2000 non era qualificabile come prodotto finanziario ai sensi dell'art. 1 del T.U.F., e spiegava che le polizze vita sono state assimilate ai prodotti finanziari con D. Lgs. 303/2006 che ha introdotto all'art. 1 la lett. *w bis* nel T.U.F. Eccepiva la prescrizione dell'azione di responsabilità pre-contrattuale, perché il termine sarebbe spirato il 23.03.205, essendo la prescrizione di cinque anni.

Esperita tutta la fase istruttoria,assunto l'interrogatorio formale dell'attrice ed espletata la prova testimoniale con il promotore finanziario della [illegible] all'udienza del 16.12.2011, sulla scorta delle conclusioni delle parti la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contratto all'esame stipulato, denominato come assicurazione sulla vita, presenta dei tratti peculiari.

Difatti, accanto allo scopo tipico del contratto di assicurazione della vita, che è previdenziale, si associa, nel caso in esame, una finalità di carattere speculativo, nella misura in cui le prestazioni di una parte sono collegate all'andamento di un titolo obbligazionario. Si tratta infatti di una polizza, come chiaramente sottolineato dalla . . in corso di causa, di assicurazione del tipo "*index linked*", un contratto di assicurazione sulla vita (ramo III) in cui, a differenza di una assicurazione tradizionale - dove l'assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, art. 1882 c.c. - la prestazione eseguita dall'assicuratore è direttamente collegata al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni, ovvero, a indici o ad altri valori di riferimento (art. 2 Codice delle Assicurazioni – art. 1 Circolare Isvap 551/2005). Le polizze vita c.d. index o unit linked sono vere e proprie forme assicurative solo quando garantiscono la restituzione del capitale, quando invece, come era nella fattispecie in esame, il rimborso è subordinato all'andamento del titolo rientrano pienamente nella previsione della lettera u) dell'art. 1 co.1 del D. Lgs 58/98, con conseguente necessità di sottoporre la fattispecie in esame alla normativa relativa alla intermediazione finanziaria posto che al contratto a causa mista va applicata la disciplina del negozio prevalente sono, pertanto, sottoposti alle disposizioni in materia, tra le quali l'art. 23 TUF, che impone la stipulazione per iscritto del contratto generale d'investimento. Non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dal parte convenuta e cioè che solo a seguito dell'emanazione del D.lgs. 303/2006, entrato in vigore dopo la stipulazione del contratto per cui è causa il legislatore, con l'aggiunta all'art. 1 co.1 del D.lgs.58/98 della lettera w *bis*), ha contemplato espressamente i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni nell'ambito della disciplina dell'intermediazione finanziaria, e che, pertanto, non troverebbe applicazione nel caso in esame.

Anche la polizza "*index linked*" oggetto di causa non può che appartenere "ad ogni altra forma di investimento di natura finanziaria", atteso che, come sopra rilevato il suo contenuto è in massima parte sganciato da quello di una comune polizza di assicurazione sulla vita ed ha natura finanziaria.

Ritenuto che la convenuta non ha provato l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico e di avere agito con la specifica diligenza richiesta,

Ritenuto che non può invocarsi la sottoscrizione dell'attrice in calce alla proposta di polizza di assicurazione vita 2508550, che trovasi in un foglio separato dal restante testo contrattuale, su un testo prestampato e in alcun modo collegato con la restante scrittura, che è stata prodotta dalla convenuta mancante di qualsiasi sottoscrizione dell'attrice e senza fornire la prova del suo collegamento con la descritta proposta, lasciando priva di forma scritta la manifestazione del consenso relativa a tutto il restante testo contrattuale che contengono le previsioni essenziali dell'accordo.

Alla luce della mancata sottoscrizione da parte dell'attrice di un contratto quadro ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 58/98 e dell'art. 30 del regolamento CONSOB n. 11522 del 1998 l'operazione negoziale è nulla e la compagnia convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore è tenuta a restituire all'attrice la somma di € 2.885,76 pari alla differenza tra l'importo versato da essa attrice e quello alla stessa restituito, oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.

Non pare dovuta la rivalutazione monetaria in quanto non è provato che l'attrice abbia subito un danno maggiore rispetto a quello già coperto dalla corresponsione degli interessi legali.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace

Definitivamente pronunciando

Reiectis Adversis,

Accoglie la domanda attrice,

Dichiara la nullità dell'operazione intervenuta tra l'attrice e la

Per l'effetto condanna . in persona del suo rappresentante legale pro tempore al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.885,76 pari alla differenza tra l'importo versato da essa attrice e quello alla stessa restituito

Pone a carico della parte convenuta le spese del presente giudizio, che si liquidano in [illegible] 0,00 complessivi, compres[illegible] per onorario, oltre iva, c.p.a. e rimb. forfet. come per legge

Così deciso in Palermo addì 16.12.2011

Il Giudice di Pace

Avv. Maria Luisa Cosentino

Depositato in Cancelleria

Addì 25 GEN. 2012

IL CANCELLIERE

Dott. Teresa Chiappara

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Per titolo esecutivo che si rilascia all'Avv. Gaia Matteini nell'interesse di [illegible]

Palermo, 31/01/2012

fto Il cancelliere

Giuseppe Zambito

Ufficio del Giudice di Pace di Palermo

E' copia conforme all'originale

Palermo, 31/01/2012

Il Cancelliere

www.unijuris.it